

PROPOSTA DI LEGGE N. 149/X
" DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO "

P.L. N. 149/X “DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO”	ARTICOLI EMENDATI (Le parti emendate sono riportate in carattere corsivo)
Art. 1 <i>(Associazioni Pro Loco)</i>	Art. 1 <i>(Associazioni Pro Loco)</i>
<p>1. Sono associazioni Pro Loco, di seguito denominate Pro Loco, le associazioni locali, organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro, con sede nel territorio della regione Calabria, che svolgono le attività di cui all'articolo 3 nel territorio comunale in cui hanno sede.</p> <p>2. Le Pro Loco, per la realizzazione di progetti ed interventi riguardanti il territorio di più comuni, possono operare, tramite i loro consorzi, anche al di fuori del territorio comunale in cui hanno sede, previo accordo con le Pro Loco territorialmente competenti.</p> <p>3. Nei comuni in cui non operano Pro Loco, gli accordi di cui al comma 2 sono conclusi con i Comuni coinvolti nei progetti e negli interventi.</p>	<p>1. <i>Ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono associazioni Pro Loco, di seguito denominate Pro Loco, le associazioni locali, organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro, con sede nel territorio della Regione Calabria, che svolgono le attività di cui all'articolo 3 nel territorio comunale in cui hanno sede.</i></p> <p>2. <i>Le Pro loco, per la realizzazione di progetti e interventi riguardanti il territorio di più Comuni possono operare, tramite i loro consorzi, al di fuori del territorio comunale in cui hanno sede, previo accordo con le Pro loco territorialmente competenti, ovvero, se sul territorio non operano Pro loco, direttamente coi Comuni interessati.</i></p>
Art. 2 <i>(Finalità)</i>	Art. 2 <i>(Finalità)</i>
<p>1. La Regione riconosce alle Pro Loco il ruolo di strumenti di base per la valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, storiche e culturali del territorio in cui hanno sede, nonché per la promozione delle attività turistiche e culturali, e, in particolare, di quelle relative:</p> <p>a) alle peculiarità turistiche e al patrimonio culturale locale, folcloristico, alle produzioni tipiche e alle tradizioni locali;</p> <p>b) all'animazione delle località turistiche e all'attrazione degli utenti del turismo;</p> <p>c) all'intrattenimento e alla crescita della partecipazione popolare;</p>	<p>1. La Regione riconosce alle Pro Loco il ruolo di strumenti di base per la valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, storiche e culturali del territorio in cui hanno sede, nonché per la promozione delle attività turistiche e culturali, e, in particolare, di quelle relative:</p> <p>a) alle peculiarità turistiche e al patrimonio culturale locale, folcloristico, alle produzioni tipiche e alle tradizioni locali;</p> <p>b) all'animazione delle località turistiche e all'attrazione degli utenti del turismo;</p> <p>c) <i>all'intrattenimento e al maggiore coinvolgimento della popolazione;</i></p>

- d) allo sviluppo della conoscenza dell'identità calabrese;
- e) alla informazione, all'assistenza e all'accoglienza turistica in convenzione con gli enti locali competenti di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 3

(Attività delle Pro Loco)

1. Le Pro Loco svolgono principalmente:
 - a) iniziative volte a favorire la valorizzazione turistica, culturale del patrimonio storico, culturale, folcloristico, sociale, enogastronomico ed ambientale delle località;
 - b) iniziative finalizzate ad attrarre il movimento turistico verso le località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno;
 - c) iniziative mirate a favorire il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
 - d) attività di informazione, assistenza ed accoglienza turistica, volte a fornire agli utenti del turismo informazioni e servizi finalizzati alla migliore fruizione delle strutture ricettive, dei trasporti, dell'offerta del territorio, delle occasioni di intrattenimento e di ogni altra attività legata alla cultura, ai prodotti agroalimentari ed artigianali e al tempo libero;
 - e) iniziative atte a sensibilizzare le popolazioni residenti nei confronti del turismo e delle attività sportive;
 - f) attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione delle località, in particolare, attraverso proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi;
 - g) attività ricreative.
2. Le attività di cui al comma 1, lettera d), sono svolte anche avvalendosi dei moderni sistemi informativi e delle innovative tecnologie di comunicazione, secondo criteri di imparzialità, omogeneità e trasparenza e possono essere gestite dalle Pro Loco in convenzione con gli enti locali competenti, nel rispetto degli standard e delle modalità di coordinamento fra i soggetti del territorio definiti dalla Giunta regionale.

- d) allo sviluppo della conoscenza dell'identità calabrese;
- e) alla informazione, all'assistenza e all'accoglienza turistica in convenzione con gli enti locali competenti di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 3

(Attività delle Pro Loco)

1. Le Pro Loco svolgono principalmente:
 - a) *iniziative volte a favorire sia la promozione turistica che la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, sociale, enogastronomico e ambientale delle località in cui operano;*
 - b) iniziative finalizzate ad attrarre il movimento turistico verso le località *in cui hanno sede* e a migliorare le condizioni generali di soggiorno;
 - c) iniziative mirate a favorire il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
 - d) attività di informazione, assistenza ed accoglienza turistica, volte a fornire agli utenti del turismo informazioni e servizi finalizzati alla migliore fruizione delle strutture ricettive, dei trasporti, dell'offerta del territorio, delle occasioni di intrattenimento e di ogni altra attività legata alla cultura, ai prodotti agroalimentari ed artigianali e al tempo libero;
 - e) iniziative atte a sensibilizzare le popolazioni residenti nei confronti del turismo e delle attività sportive;
 - f) attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione delle località, in particolare, attraverso proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi;
 - g) attività ricreative.

<p style="text-align: center;">Art.4 <i>(Unione nazionale Pro Loco d'Italia)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Regione riconosce l'attività dell'Unione nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI), nelle sue articolazioni di Comitato regionale della Calabria e di Comitati provinciali, questi ultimi quali organismi di coordinamento tra le Pro Loco iscritte all'UNPLI. 2. Il Comitato regionale della Calabria, di seguito denominato UNPLI Calabria, è struttura periferica dell'UNPLI che riunisce le Pro Loco della Calabria ad essa iscritte; non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività, diretta o indiretta, continuativa od occasionale, al fine di realizzare le proprie finalità nel campo dell'assistenza e del coordinamento delle attività delle Pro Loco e in quelle di cui agli articoli 2 e 3. 3. L'UNPLI Calabria cura, altresì, in particolare con riferimento alle attività inerenti feste e sagre, l'elaborazione e la diffusione tra le Pro Loco di buone pratiche finalizzate alla valorizzazione delle risorse locali, all'orientamento al consumo dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, alla sostenibilità delle sagre. L'UNPLI Calabria, inoltre, rilascia l'attestazione di "sagra di qualità" alle manifestazioni che rispettano i requisiti organizzativi, qualitativi e di attrattività fissati dall'UNPLI. 4. L'UNPLI Calabria indirizza, coordina e controlla l'attività dei Comitati provinciali, rappresenta l'UNPLI nei rapporti con gli enti e gli organi pubblici o privati istituzionali, rappresenta e tutela i diritti e gli interessi delle Pro Loco associate e ne cura l'osservanza dei doveri. 	<p style="text-align: center;">Art.4 <i>(Riconoscimento delle attività delle strutture associative delle Pro Loco)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Regione riconosce l'attività di coordinamento, rappresentanza, tutela e assistenza dell'Unione nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) e delle altre strutture associative delle Pro Loco, regolarmente costituite e con sedi nel territorio regionale, nelle loro articolazioni territoriali. 2. La Giunta regionale può definire accordi di collaborazione con i soggetti di cui al comma 1, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, per progetti di portata sovra comunale.
<p style="text-align: center;">Art. 5 <i>(Albo regionale)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. È istituito presso la Giunta regionale l'Albo regionale delle Pro Loco. 2. La domanda di iscrizione all' Albo regionale, corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto della Pro Loco, è presentata alla Giunta regionale, tramite l'UNPLI Calabria. 3. L'iscrizione all'Albo regionale costituisce requisito per: <ol style="list-style-type: none"> a) partecipare, nei casi previsti dalle leggi regionali, alla designazione del rappresentante delle Pro Loco all'interno di organi collegiali; 	<p style="text-align: center;">Art. 5 <i>(Albo regionale)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. È istituito, presso la Giunta regionale l'Albo regionale delle Pro Loco. 2. La domanda di iscrizione all'Albo regionale, corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto della Pro Loco, è presentata, <i>esclusivamente per via telematica, alla struttura amministrativa della Giunta regionale competente per materia, per il tramite dell'UNPLI Calabria o di altra struttura associativa regionale di Pro loco.</i> 3. L'iscrizione all'Albo regionale costituisce requisito per: <ol style="list-style-type: none"> a) partecipare, nei casi previsti dalle leggi regionali, alla designazione del rappresentante delle Pro Loco all'interno di organi collegiali;

<p>b) fruire dei contributi previsti dalle leggi regionali.</p> <p>4. L'Albo regionale delle Pro Loco è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) , nonché nel portale internet della Regione.</p>	<p><i>b) accedere a contributi, finanziamenti e altri benefici, comunque denominati, previsti dalla Regione Calabria.</i></p> <p>4. L'Albo regionale delle Pro Loco è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) , nonché nel portale internet della Regione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6 (Requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale)</p> <p>1. La Pro Loco che svolge da almeno un anno le attività indicate dall'articolo 3 può essere iscritta all'Albo regionale, al concorrere dei seguenti ed ulteriori requisiti:</p> <p>a) svolga la propria attività in un Comune nel quale non operi altra Pro Loco iscritta all'albo regionale; qualora nello stesso comune coesistano più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico o sociale, possono essere riconosciute, sentita l'UNPLI territoriale anche più associazioni Pro Loco purché non operino nella medesima località.</p> <p>b) costituzione per atto pubblico o scrittura privata registrata, nonché statuto ispirato a principi di democraticità e conforme a quanto previsto dall'articolo 7.</p> <p>2. Le modifiche dello statuto, il rinnovo delle cariche sociali, nonché l'atto di scioglimento devono essere comunicati dalla Pro Loco alla Giunta regionale, per il tramite dell'UNPLI Calabria.</p> <p>3. La Giunta regionale, previo parere dell'UNPLI Calabria da rendere nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale si prescinde dallo stesso, delibera la cancellazione della Pro Loco dall'Albo regionale nei casi di:</p> <p>a) scioglimento volontario;</p> <p>b) perdita di uno dei requisiti previsti dal comma 1;</p> <p>c) svolgimento di attività non conformi alle previsioni di cui agli articoli 2 e 3.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 (Requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale)</p> <p>1. La Pro Loco che svolge da almeno un anno le attività indicate dall'articolo 3 può essere iscritta all'Albo regionale, al concorrere dei seguenti ed ulteriori requisiti:</p> <p><i>a) svolgimento della propria attività in un Comune nel quale non opera altra Pro loco iscritta all'albo regionale; se nello stesso Comune vi sono più località, fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico e sociale, sentite le strutture associative delle Pro loco territorialmente competenti, possono essere iscritte più Pro loco, purché non operanti nella medesima località;</i></p> <p>b) costituzione per atto pubblico o scrittura privata registrata, nonché statuto ispirato a principi di democraticità e conforme a quanto previsto dall'articolo 7.</p> <p>2. Le modifiche dello statuto, il rinnovo delle cariche sociali, nonché l'atto di scioglimento devono essere comunicati dalla Pro Loco alla Giunta regionale, per il tramite dell'UNPLI Calabria <i>o di altra struttura associativa regionale delle Pro Loco.</i></p> <p><i>3. La Giunta regionale, anche su segnalazione dell'UNPLI Calabria o di altra struttura associativa regionale di Pro loco, delibera la cancellazione dall'albo regionale della Pro loco, nei casi di:</i></p> <p>a) scioglimento volontario;</p> <p>b) perdita di uno dei requisiti previsti dal comma 1;</p> <p>c) svolgimento di attività non conformi alle previsioni di cui agli articoli 2 e 3.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 7 <i>(Statuto delle Pro Loco)</i></p> <p>1. Ai fini dell'iscrizione della Pro Loco all'Albo regionale, il relativo statuto deve prevedere:</p> <p>a) norme per l'elezione e per il funzionamento del consiglio di amministrazione;</p> <p>b) pubblicità delle sedute del consiglio di amministrazione;</p> <p>c) possibilità di iscrizione per i soggetti domiciliati nel Comune e per i soggetti non residenti che operano nel Comune per le finalità e le attività di cui agli articoli 2 e 3;</p> <p>d) in caso di scioglimento, cessazione o estinzione della Pro Loco, e terminate le eventuali operazioni di liquidazione delle pendenze passive, obbligo di devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione o al Comune, da destinare a fini di utilità sociale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 <i>(Statuto delle Pro Loco)</i></p> <p>1. Ai fini dell'iscrizione della Pro Loco all'Albo regionale, il relativo statuto deve prevedere:</p> <p>a) norme per l'elezione e per il funzionamento del consiglio di amministrazione;</p> <p>b) pubblicità delle sedute del consiglio di amministrazione;</p> <p>c) possibilità di iscrizione per i soggetti <i>residenti</i> nel Comune e per i soggetti non residenti che operano nel Comune per le finalità e le attività di cui agli articoli 2 e 3;</p> <p>d) <i>in caso di scioglimento o estinzione della Pro loco, a conclusione delle eventuali operazioni di liquidazione delle pendenze passive, l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, secondo le previsioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 <i>(Accordi di collaborazione con l'UNPLI Calabria)</i></p> <p>1. Ai fini del perseguimento di una coordinata ed efficiente attività nei settori di competenza, le Pro Loco possono stabilire rapporti di collaborazione, sia con altri organismi interessati, che con gli enti locali competenti per territorio.</p> <p>2. La Giunta regionale, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 e, in particolare, di quelle relative a turismo, cultura, identità regionale e sviluppo rurale, può definire accordi di collaborazione con l'UNPLI Calabria.</p> <p>3. Le commissioni consiliari regionali competenti in materia di attività sociali, cultura, turismo e agricoltura sottopongono le proposte di legge regionale inerenti le attività di cui all'articolo 3 al parere preventivo, non vincolante, dell'UNPLI Calabria, da rendere entro dieci giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente il termine, le commissioni procedono all'esame dei progetti di legge regionale prescindendo dal parere.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 <i>(Rapporti con l'UNPLI Calabria e con altre strutture associative regionali di Pro Loco)</i></p> <p>1. <i>La Giunta regionale, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 e, in particolare, di quelle relative a turismo, cultura, identità regionale e sviluppo rurale, può definire accordi di collaborazione con l'UNPLI Calabria e con altra struttura associativa regionale di Pro loco.</i></p> <p>2. <i>Le commissioni consiliari regionali, competenti in materia di attività sociali, cultura, turismo e agricoltura, possono audire l'UNPLI Calabria e le altre strutture associative regionali di Pro loco sulle proposte di leggi inerenti le attività di cui all'articolo 3."</i></p>

<p style="text-align: center;">Art. 9 <i>(Contributi regionali)</i></p> <p>1. Le Pro Loco iscritte all'albo regionale presentano istanza di contributo per specifici progetti miranti alla realizzazione di manifestazioni ed eventi relativi alla valorizzazione delle locali risorse turistiche, culturali, agricole e rurali.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 <i>(Contributi regionali)</i></p> <p>1. Le Pro Loco iscritte all'albo regionale presentano istanza di contributo per specifici progetti miranti alla realizzazione di manifestazioni ed eventi relativi alla valorizzazione delle locali risorse turistiche, culturali, agricole e rurali.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10 <i>(Assegnazione contributi)</i></p> <p>1. L'istanza di contributo, di cui all'art. 9, è presentata dalle pro-loco iscritte all'albo regionale entro il 30 ottobre dell'anno precedente alla annualità di riferimento al Dipartimento 9 -Turismo e beni culturali, istruzione e cultura - della Regione Calabria.</p> <p>2. All'istanza è allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) bilancio preventivo per l'anno di riferimento approvato dall'assemblea dei soci; b) ultimo bilancio consuntivo debitamente approvato dagli organi statutari; c) programma e relazione esplicativa, per l'anno di riferimento, che dia atto compiutamente delle attività e delle iniziative di cui all'articolo 3; d) fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante pro-tempore dell'associazione, in corso di validità. <p>3. All'istanza può essere allegata, inoltre, al fini dell'attribuzione di ulteriore punteggio la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) accordo formale con associazioni Pro Loco iscritte all'albo regionale; b) accordo formale con organizzazioni associative di categoria afferenti il turismo; c) accordo formale con il comune in cui ha sede la Pro Loco; d) materiale promozionale turistico in forma cartacea che contempli al minimo: breve storia del luogo, itinerari, principali siti paesaggistici e monumentali, eventi, ospitalità, numeri utili e altre eventuali informazioni; e) copia contratto di locazione o comodato d'uso debitamente registrato o altro atto amministrativo che attesti la disponibilità esclusiva della sede per l'anno di riferimento; f) attestazione da parte del competente ufficio comunale in ordine all'orario di apertura della sede; 	<p style="text-align: center;">Art. 10 <i>(Presentazione istanza di contributi)</i></p> <p>1. L'istanza di contributo, di cui all'art. 9, è presentata dalle pro-loco iscritte all'albo regionale entro il 30 ottobre dell'anno precedente alla annualità di riferimento <i>alla struttura amministrativa della Giunta regionale competente per materia.</i></p> <p>2. All'istanza è allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) bilancio preventivo per l'anno di riferimento approvato dall'assemblea dei soci; b) ultimo bilancio consuntivo debitamente approvato dagli organi statutari; c) programma e relazione esplicativa, per l'anno di riferimento, che dia atto compiutamente delle attività e delle iniziative di cui all'articolo 3; d) fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante pro-tempore dell'associazione, in corso di validità. <p>3. All'istanza può essere allegata, inoltre, al fini dell'attribuzione di ulteriore punteggio la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) accordo formale con associazioni Pro Loco iscritte all'albo regionale; b) accordo formale con organizzazioni associative di categoria afferenti il turismo; c) accordo formale con il comune in cui ha sede la Pro Loco; d) materiale promozionale turistico in forma cartacea che contempli al minimo: breve storia del luogo, itinerari, principali siti paesaggistici e monumentali, eventi, ospitalità, numeri utili e altre eventuali informazioni; e) copia contratto di locazione o comodato d'uso debitamente registrato o altro atto amministrativo che attesti la disponibilità esclusiva della sede per l'anno di riferimento; f) attestazione da parte del competente ufficio comunale in ordine all'orario

<p>g) autocertificazione in merito al presenza all'interno della Pro Loco di volontari del servizio civile per l'anno in corso o di riferimento e in ordine alla dotazione di postazione informatica con collegamento internet.</p>	<p>di apertura della sede; g) autocertificazione in merito al presenza all'interno della Pro Loco di volontari del servizio civile per l'anno in corso o di riferimento e in ordine alla dotazione di postazione informatica con collegamento internet.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 11 (Valutazione dell'istanza di contributo)</p> <p>1. La valutazione dell'istanza di contributo, di cui all'art. 10, è effettuata da una commissione interna al Dipartimento 9 Turismo e beni culturali, istruzione e cultura della Regione Calabria applicando i seguenti criteri, con l'attribuzione dei relativi punteggi:</p> <p>a) manifestazioni o iniziative per la promozione dell'offerta storica, artistica, naturalistica o di produzioni o tradizioni tipiche locali (punti da 0 a 20);</p> <p>b) iniziative e attività sovracomunali promosse attraverso accordi formali tra più Pro Loco iscritte all'albo regionale (punti 2);</p> <p>c) iniziative e attività promosse attraverso accordi formali con le organizzazioni associative di categoria afferenti il turismo (punti 2);</p> <p>d) iniziative e attività promosse attraverso accordi formali con il comune sede della pro-loco (punti 10);</p> <p>e) disponibilità della sede autonoma della Pro Loco adibita esclusivamente ai fini statuari (punti 10);</p> <p>f) dotazione di postazione informatica con collegamento internet (punti 4);</p> <p>g) ampiezza demografica del Comune sede della Pro Loco con valorizzazione delle realtà territoriali di minori dimensioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per comuni fino a 1.000 abitanti (punti 25); 2) per comuni da 1.001 fino a 3.000 abitanti (punti 20); 3) per comuni da 3.001 fino a 6.000 abitanti (punti 12); 4) per comuni da 6.001 fino a 15.000 abitanti (punti 6); 5) per comuni da 15.001 fino a 40.000 abitanti (punti 4); 6) per comuni da 40.001 fino a 100.000 abitanti (punti 2); 7) per comuni oltre 100.000 abitanti (punti 1); <p>h) presenza all'interno della Pro Loco di volontari del servizio civile per l'anno in corso o di riferimento (punti 2);</p> <p>i) rapporto fra spese sostenute per manifestazioni e spese totali entrambe desunte dall'ultimo bilancio consuntivo approvato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) fino a 0,10: punti 1; 	<p style="text-align: center;">Art. 11 (Valutazione dell'istanza di contributo)</p> <p>1. La valutazione dell'istanza di contributo, di cui all'art. 10, è effettuata da una commissione interna <i>alla struttura amministrativa della Giunta regionale competente per materia</i> applicando i seguenti criteri, con l'attribuzione dei relativi punteggi:</p> <p>a) manifestazioni o iniziative per la promozione dell'offerta storica, artistica, naturalistica o di produzioni o tradizioni tipiche locali (punti da 0 a 20);</p> <p>b) iniziative e attività sovracomunali promosse attraverso accordi formali tra più Pro Loco iscritte all'albo regionale (punti 2);</p> <p>c) iniziative e attività promosse attraverso accordi formali con le organizzazioni associative di categoria afferenti il turismo (punti 2);</p> <p>d) iniziative e attività promosse attraverso accordi formali con il comune sede della pro-loco (punti 10);</p> <p>e) disponibilità della sede autonoma della Pro Loco adibita esclusivamente ai fini statuari (punti 10);</p> <p>f) dotazione di postazione informatica con collegamento internet (punti 4);</p> <p>g) ampiezza demografica del Comune sede della Pro Loco con valorizzazione delle realtà territoriali di minori dimensioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per comuni fino a 1.000 abitanti (punti 25); 2) per comuni da 1.001 fino a 3.000 abitanti (punti 20); 3) per comuni da 3.001 fino a 6.000 abitanti (punti 12); 4) per comuni da 6.001 fino a 15.000 abitanti (punti 6); 5) per comuni da 15.001 fino a 40.000 abitanti (punti 4); 6) per comuni da 40.001 fino a 100.000 abitanti (punti 2); 7) per comuni oltre 100.000 abitanti (punti 1); <p>h) presenza all'interno della Pro Loco di volontari del servizio civile per l'anno in corso o di riferimento (punti 2);</p> <p>i) rapporto fra spese sostenute per manifestazioni e spese totali entrambe desunte dall'ultimo bilancio consuntivo approvato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) fino a 0,10: punti 1;

<p>2) fino a 0,20: punti 2; 3) fino a 0,30: punti 3; 4) fino a 0,40: punti 5; 5) fino a 0,50: punti 7; 6) fino a 0,60: punti 10; 7) fino a 0,70: punti 12; 8) fino a 0,80: punti 14; 9) fino a 0,90: punti 16; 10) fino a 1: punti 18.</p> <p>2. Gli elenchi dei beneficiari, suddivisi su base provinciale, sono pubblicati sul BURC, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge' e sul portale regionale.</p>	<p>2) fino a 0,20: punti 2; 3) fino a 0,30: punti 3; 4) fino a 0,40: punti 5; 5) fino a 0,50: punti 7; 6) fino a 0,60: punti 10; 7) fino a 0,70: punti 12; 8) fino a 0,80: punti 14; 9) fino a 0,90: punti 16; 10) fino a 1: punti 18.</p> <p>2. Gli elenchi dei beneficiari, suddivisi su base provinciale, sono pubblicati sul BURC, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge' e sul portale regionale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 12 <i>(Norma finanziaria)</i></p> <p>1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 9, 10 e 11 determinati per l'esercizio in corso in euro 200.000,00, si provvede: a) quanto ad euro 50.000,00, con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio (U 0700110101) inerente ai "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente" il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo; b) quanto ad euro 150.000,00, con le risorse disponibili all'UPB 2.2.01.04 dello stato di previsione della spesa di bilancio inerente alla "Promozione Turistica", a valere sul U 0613310401 il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.</p> <p>2. La disponibilità finanziaria di euro 200.000,00, di cui al precedente comma, è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo di nuova istituzione nell'ambito della medesima UPB 2.2.01.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio corrente. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all' art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 13 <i>(Abrogazioni)</i></p> <p>1. Gli articoli 14, 15 e 16 della Legge Regionale n. 8/2008 sono abrogati. 2. Le lettere h) ed o) del comma 1 dell'articolo 54 della L.R. n. 34/2002 sono</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 <i>(Abrogazioni)</i></p> <p>1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale), le parole</p>

<p>abrogate.</p>	<p><i>“provinciale di cui all’articolo 16” sono sostituite dalla parola “regionale.</i></p> <p>2. Sono abrogati:</p> <p>a) gli articoli 15 e 16 della l.r. 8/2008;</p> <p>b) le lettere h) e o) dell’articolo 54 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali).</p>
<p style="text-align: center;">Art. 14 <i>(Disposizioni finali e transitorie)</i></p> <p>1. Le Pro Loco già iscritte agli albi provinciali, non iscritte all'Unpli, soppressi dall'articolo 11 della presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa, possono seguire l'iter di iscrizione di cui all'art. 5 e 6.</p> <p>2. Ai procedimenti amministrativi e di spesa riguardanti le Pro Loco, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14 <i>(Disposizioni transitorie)</i></p> <p>1. <i>Le Pro loco già iscritte agli albi provinciali soppressi dall’articolo 13 sono iscritte d’ufficio all’albo regionale di cui all’articolo 5 e adeguano i requisiti prescritti dalla presente legge entro 180 giorni dall’iscrizione d’ufficio.</i></p> <p>2. <i>Ai procedimenti amministrativi e di spesa relativi alle Pro loco, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni delle previgenti leggi regionali.</i></p> <p>3. <i>I procedimenti di cui al comma 2 devono concludersi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 15 <i>(Entrata in vigore)</i></p> <p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione . La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15 <i>(Entrata in vigore)</i></p> <p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione .</p>